

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MATTEIS e CARNESELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1977

Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato
e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del
Consiglio superiore della giustizia amministrativa

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non si è limitata a colmare il vuoto legislativo determinato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale delle giunte provinciali amministrative, ma ha attuato una radicale riforma della giustizia amministrativa, la cui importanza non è stata ancora esattamente valutata se non, forse, nell'ambito di ristretti nuclei di specialisti.

Ad un sistema costituito da un giudice unico, con sede in Roma (il Consiglio di Stato) si è sostituita un'articolazione di giudici di primo grado, aventi competenza definita dal territorio regionale, rispetto ai quali il Consiglio di Stato funge ormai esclusivamente da giudice d'appello.

Gli aspetti più essenziali della riforma consistono così, per un verso, nell'introduzione del doppio grado di giurisdizione e, per altro aspetto, nella dilatazione quantitativa della garanzia giurisdizionale messa a disposizione del cittadino.

Sotto il primo profilo, è fin troppo facile prevedere che la dialettica processuale fra

i due gradi del giudizio comporterà radicali conseguenze sulla struttura del processo amministrativo, sollecitando a nuove aperture anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, troppo spesso paradossalmente limitata dalla stessa nobiltà storica e dalla raffinatezza concettuale delle proprie tradizioni.

Sotto il secondo profilo, aver portato la giustizia amministrativa a livello regionale, mentre fa saltare un monopolio sostanzialmente aristocratico della sua gestione, implica un imponente aumento del relativo contenzioso, che è, del resto, la migliore risposta democratica alle diffuse esigenze di giustizia nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione.

Emerge così, pur sommariamente descritto, un quadro istituzionale, nel quale i tribunali amministrativi sono destinati a svolgere un ruolo primario di ordine costituzionale. Può dirsi senza enfasi, che il futuro della giustizia in questo settore è inscindibilmente legato al buon funzionamento dei tribunali stessi.

Del resto sulla bontà della realizzata riforma testimoniano in maniera estremamente eloquente i dati statistici relativi al primo triennio di attività dei tribunali amministrativi, e cioè al 1974-1976.

Raffrontando, infatti, il numero di ricorsi (5.300) che mediamente venivano presentati annualmente presso il Consiglio di Stato dopo la soppressione delle giunte provinciali amministrative, con quello dei ricorsi presentati nel 1976 (29.480), emerge chiaramente che il volume annuo del contenzioso amministrativo nel nostro Paese si è quasi sestuplicato. Altro elemento di non trascurabile rilievo che emerge sempre da detti dati è quello relativo all'elevatissimo indice di incremento dei ricorsi presentati presso i tribunali amministrativi passato dai 16.026 del 1974, ai 29.480 del 1976 (dei quali ben 5.465 si riferiscono al solo TAR del Lazio), pari ad una percentuale dell'84 per cento. Al 31 dicembre 1976, pertanto, vi è l'impressionante pendenza di ben 66.480 ricorsi.

Di fronte al vertiginoso aumento dei giudizi di primo grado non ha avuto invece, un analogo riscontro l'appello al Consiglio di Stato, che è rimasto entro limiti estremamente contenuti, non superando mediamente il 7-8 per cento annuo, ed in particolare per il 1974, 86 su 2.056 decisioni; per il 1975, 682 su 7.391 decisioni; per il 1976, 1.142 su 10.150 decisioni.

Ciò sta senza dubbio a dimostrare il buon accoglimento che in genere le sentenze dei giudici di primo grado hanno incontrato presso le parti contendenti. Del pari degna di rilievo si è dimostrata l'efficienza dei nuovi organi di giustizia amministrativa, i quali, superata nel primo anno le più immediate difficoltà logistiche connesse al reperimento ed all'approntamento dei locali necessari per rendere giustizia, hanno pubblicato nel solo 1976 ben 10.150 sentenze che rapportate all'esiguo numero dei magistrati in servizio (al 1° gennaio 1977 sui 220 posti di organico previsti dalla legge erano materialmente ricoperti solo 130 posti) da un notevole indice annuo di produttività media per ciascun magistrato.

Questa prima fase applicativa della legge n. 1034 del 1971 ha peraltro evidenziato, in una con i valori positivi della realizzata ri-

forma, alcuni gravi problemi che se non affrontati e risolti al più presto, certamente finiranno coll'impedire al giudice amministrativo di primo grado di corrispondere a quelle esigenze alle quali il legislatore volle provvedere con l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Invero, l'istituzione di tali tribunali è stata attuata mediante l'inserimento degli stessi nella giurisdizione amministrativa ordinaria intesa come un complesso avente al vertice il Consiglio di Stato. Tale soluzione trova la sua spiegazione più vera nella seria preoccupazione non solo di attuare in maniera rigorosa i principi contenuti negli articoli 103, primo comma e 125, secondo comma, della Costituzione, ma anche di evitare che la riforma in questione potesse in definitiva svolgersi al di fuori della tradizione giurisprudenziale che il Consiglio di Stato aveva tracciato in circa 84 anni di attività.

Quest'ultima preoccupazione, purtroppo, ha finito con lo svolgere un influsso negativo in materia di *status* del personale di magistratura dei tribunali amministrativi, in quanto si è finito col dare un'importanza così grande ai problemi connessi al reperimento del primo nucleo di magistrati e dei presidenti necessari per la fase di avvio, da condizionare addirittura l'assetto futuro di tale corpo magistraturale. Partendo infatti dalla tesi che in fase di avvio l'unico corpo di magistrati che potesse offrire le garanzie necessarie per lo svolgimento delle funzioni presidenziali dei nuovi organi di giustizia amministrativa fosse quello del Consiglio di Stato, il legislatore non si è limitato a dare alla stessa un carattere transitorio, sulla cui bontà, in linea di principio, ben pochi avrebbero potuto sollevare dubbi, ma permanente. Tale scelta, soprattutto per la sua istituzionalizzazione, rappresenta una grave menomazione dell'indipendenza dei magistrati amministrativi regionali sancita dall'articolo 108, secondo comma, della Costituzione. In proposito la dottrina (Nigro, Sandulli, M.S. Giannini eccetera) ha concordemente precisato « che l'indipendenza di un giudice va assicurata non solo verso l'apparato politico-ammini-

strativo, ma verso ogni fonte di influenza », esterna o interna alla stessa organizzazione giudiziaria, sia essa diretta a turbare l'esercizio delle funzioni da parte degli organi giurisdizionali, o l'imparzialità della partecipazione dei soggetti investiti dell'ufficio giurisdizionale. Ora, secondo queste linee, l'indipendenza dei giudici dei tribunali amministrativi non può dirsi completa fino a quando la magistratura amministrativa resti divisa in una magistratura di rango superiore (quella dei magistrati del Consiglio di Stato) e una magistratura di rango inferiore (quella dei magistrati amministrativi regionali) e che i tribunali stessi siano ordinati in maniera da assicurare alla prima « il governo » di essi. Il che va meditato con particolare riferimento al principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che la legge deve garantire l'assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività delle decisioni (sentenza 60/69). E con riguardo ai giudici speciali la stessa Corte costituzionale ha precisato i requisiti di una effettiva indipendenza, affermando la necessità che nell'organo giudicante non sussistano vincoli di soggezione formale o sostanziale ad altri organi (sentenza 92/62), che sia garantita l'inalterabilità, in stretta connessione con l'esclusione di ogni subordinazione a valutazioni discrezionali compiute nell'esercizio di poteri organizzativi (sentenza 103/64).

Questa condizione di menomata indipendenza interna dei giudici amministrativi regionali (che rischia di compromettere in maniera irreparabile la portata della riforma attuata con la legge n. 1034 del 1971) emerge in relazione a diversi punti fondamentali della legge istitutiva.

Così anzitutto, quanto alla norma che affida in via permanente ai magistrati del Consiglio di Stato la presidenza dei tribunali amministrativi regionali, può osservarsi che mentre non è criticabile l'affidamento ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato di nuova nomina delle funzioni presidenziali nei tribunali amministrativi composti di più sezioni, in quanto si tratta di magistrati in possesso di un'anzianità di servizio

mediamente superiore a quindici anni, gravemente pregiudizievole e contraddittorio si appalesa invece l'affidamento delle presidenze negli altri casi ai consiglieri di Stato con due anni di anzianità. Invero, in conseguenza dell'attuale possibilità di accedere a tale qualifica per nomina governativa, l'anzianità prescritta è sotto ogni aspetto insufficiente ad assicurare, specie in considerazione della quasi generale mancanza di esperienza professionale specifica dei nominandi, quelle garanzie di competenza che il legislatore aveva posto alla base di tale scelta.

Il medesimo problema, del difetto di indipendenza interna, torna ad evidenziarsi in relazione all'articolo 49 della legge, secondo il quale il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali è composto dal presidente del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani, da due presidenti dei tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni. Poichè, come si è già visto, le presidenze dei tribunali sono affidate a magistrati dei ruoli del Consiglio di Stato, è evidente la conseguenza che cinque componenti su nove (e, cioè, la maggioranza) del Consiglio di presidenza appartengono ad un ruolo di magistrati diverso da quello rispetto al quale il Consiglio eserciterà le proprie attribuzioni. Si crea, così, una situazione senza precedenti nel nostro ordinamento, la quale, lungi dall'attuare il principio costituzionale dell'autogoverno, realizza invece una vera e propria subordinazione di una magistratura all'altra: subordinazione che, pur essendo attuata sul piano organizzativo, finirà, come è ovvio, con il riflettersi anche sul piano (che qui più particolarmente interessa) del corretto svolgimento delle funzioni.

Infine, ma il punto appare di tale gravità da meritare la più attenta meditazione, va sottolineato che, in virtù del secondo comma dell'articolo 13 della legge, ai magistrati amministrativi regionali si estendono le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato. Ciò significa che ai primi referendari e ai referendari dei tribunali si applica

l'articolo 10 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che rinvia, in via generale, e salvo espressa deroga di legge, alla normativa dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Tale disciplina, mentre appare relativamente di scarso rilievo per quanto concerne i primi referendari ed i referendari del Consiglio di Stato, sia per la modesta incidenza delle rispettive qualifiche nel complessivo organico del ruolo (14 su 97) sia per l'articolazione automatica del loro sviluppo di carriera (articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054), diventa invece di determinante interesse con riguardo all'organizzazione dei tribunali amministrativi.

Da una parte invero le corrispondenti qualifiche assorbono ben 174 (e cioè, la grande maggioranza) dei 220 posti complessivamente previsti dall'organico della magistratura amministrativa regionale, per altro aspetto lo sviluppo di carriera a ruolo chiuso con il sistema prima dello scrutinio per merito comparativo (articolo 15 della legge n. 1034 del 1971), e poi di una scelta del tutto discrezionale da parte del Governo (art. 16), rende del tutto decisiva la soggezione dei primi referendari e referendari dei tribunali allo stato giuridico degli impiegati civili dello stato, sottraendoli alle garanzie che, quali magistrati, devono essere loro assicurate secondo il dettato costituzionale.

Questa situazione trascende ovviamente dall'ambito meramente organizzativo del personale, per riflettersi, assai più gravemente, sulla stessa indipendenza dei nuovi organi di giustizia amministrativa. Abbiamo qui paradossalmente una magistratura alla quale — nella grande maggioranza delle sue componenti — lungi dall'attuarsi il dettato costituzionale dell'autogoverno, si finisce con l'applicare la normazione sugli impiegati civili dello Stato.

Con la conseguenza — già in pratica verificatasi — che un collegio giudicante può, *in toto* e nella sua maggioranza, essere composto da membri privi delle garanzie con cui la Costituzione ha voluto salvaguardare l'esercizio del potere giurisdizionale.

Gli evidenziati difetti del sistema, se incidono direttamente sulla correttezza costituzionale dell'esercizio delle funzioni dei tri-

bunali amministrativi, finiscono poi, come è ovvio, con il riflettersi anche sul reclutamento del personale di magistratura.

Al riguardo è istruttivo riflettere sul fatto che a circa sei anni dall'entrata in vigore della legge n. 1034 del 1971, e dopo lo svolgimento di ben otto concorsi i magistrati amministrativi regionali in servizio ammontano ad appena 130 unità. Tale numero d'altra parte è suscettibile di ulteriori riduzioni per effetto sia della prima applicazione della norma (art. 17) che consente il trasferimento dei consiglieri amministrativi nel ruolo di consiglieri di Stato e sia del perdurare del fenomeno delle dimissioni per passaggio in carriere analoghe provviste di migliori prospettive, cosa questa che ha purtroppo rappresentato, sin dall'inizio, una delle più grosse remore alla copertura tanto dell'organico provvisorio, che di quello definitivo.

A questa situazione che non trova riscontro in nessun'altra magistratura sia ordinaria che speciale, è possibile rimediare in un solo modo, vale a dire sopprimendo il ruolo dei magistrati amministrativi regionali e trasferendo giudici che attualmente lo compongono nel ruolo e nelle corrispondenti qualifiche del personale di magistratura del Consiglio di Stato il cui organico viene di conseguenza ad essere ampliato di un numero corrispondente di posti.

I punti caratterizzanti del presente disegno di legge possono così elencarsi:

1) attuazione del disposto costituzionale sulla necessità della diversificazione solo per funzione dei magistrati in questione;

2) necessità del possesso della qualifica di presidente di sezione per poter presiedere i TAR;

3) istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa come organo di autogoverno di tale magistratura, strutturato in maniera analoga al Consiglio superiore della magistratura;

4) ristrutturazione del ruolo organico del personale di magistratura del Consiglio di Stato, in maniera da adeguarlo alle crescenti esigenze dei TAR e conseguente riduzione da sette a cinque dei componenti indi-

spensabili per le pronunce delle sezioni del Consiglio stesso;

5) nuova disciplina delle nomine politiche a consigliere di Stato;

6) predisposizione di modalità di progressione in carriera adeguate alle garanzie assicurate dalla Costituzione ai magistrati;

7) nuova disciplina degli incarichi e dei collocamenti fuori ruolo;

8) norme transitorie intese a salvaguardare le posizioni giuridiche degli attuali referendari e primi referendari del Consiglio di Stato, nonché a garantire i diritti quesiti dei magistrati amministrativi regionali.

Particolare segnalazione meritano le seguenti norme:

Articolo 7. — La trasformazione del Consiglio di Stato da giudice di prima ed unica istanza in giudice di appello impone una diversa disciplina in materia di nomine governative in detto consesso. In particolare detta facoltà viene conservata nei limiti di un quarto dei posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere presso i tribunali amministrativi. Non è infatti più concepibile che personale « laico » in gran parte sprovvisto di specifica esperienza giudiziaria possa adeguatamente svolgere dette funzioni in grado di appello. Pertanto, pur permanendo la riserva a favore del Governo, la stessa, tuttavia, viene subordinata alla designazione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa purchè sussistano negli aspiranti gli stessi requisiti richiesti dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione.

Articolo 8. — Questo articolo disciplina la destinazione al Consiglio di Stato del personale di magistratura con qualifica di consigliere. Tale destinazione viene subordinata al possesso di almeno quattro anni di anzianità in detta qualifica ed al consenso dell'interessato.

Nella stessa disposizione viene anche previsto, in analogia a quanto è già stato proposto dal Governo, in sede di riforma del codice di procedura civile e precisamente

nella parte in cui viene ridotto da sette a cinque il numero indispensabile per le pronunce delle sezioni della Corte suprema di cassazione, di introdurre tale riduzione anche per le sezioni del Consiglio di Stato.

Articolo 11. — Istituisce il Consiglio superiore della giustizia amministrativa, strutturandolo in maniera analoga al Consiglio superiore della magistratura. Particolare importanza riveste, sotto molteplici punti di vista, la partecipazione dei cinque membri eletti dal Parlamento riunito in seduta comune.

Articolo 13. — Fra le attribuzioni del predetto Consiglio un posto di grande importanza deve senz'altro attribuirsi all'obbligo di adottare tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati in conformità alle deliberazioni dello stesso. Altre novità di rilievo sono indubbiamente rappresentate dal conferimento al predetto Consiglio della possibilità di irrogare sanzioni disciplinari, nonché di procedere al conferimento di eventuali incarichi.

Articolo 14. — La norma allinea il sistema della incompatibilità dei giudici in questione a quello previsto dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari. Notevole deve anche considerarsi la nuova disciplina del collocamento fuori ruolo, che, fermo restando i vigenti limiti numerici, può essere disposto solo a favore dei magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno undici anni.

È appena il caso di aggiungere che il presente disegno di legge tendente alla unificazione del personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi, non comporta alcun maggiore aggravio per il bilancio dello Stato, in quanto alle maggiori spese derivanti dalle implicite agevolazioni di carriera che, in complesso, il personale in questione verrà a beneficiare, si potrà agevolmente far fronte con gli attuali capitoli di bilancio che a causa dei cospicui vuoti organici esistenti, specie fra i magistrati dei TAR, presentano larghe disponibilità.

DISEGNO DI LEGGE
—**TITOLO I****PERSONALE DI MAGISTRATURA
DEL CONSIGLIO DI STATO****Art. 1.**

*(Categorie dei magistrati della giurisdizione
ordinaria amministrativa)*

I magistrati della giurisdizione ordinaria amministrativa si distinguono, secondo le funzioni, in magistrati con funzioni direttive superiori, magistrati del Consiglio di Stato, magistrati dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 2.

*(Funzioni dei magistrati dei tribunali
amministrativi regionali)*

Sono destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie presso i tribunali amministrativi regionali i magistrati del ruolo del Consiglio di Stato in possesso della qualifica di referendario, primo referendario e consigliere.

Art. 3.

*(Funzioni dei magistrati
del Consiglio di Stato)*

Sono destinati ad esercitare le funzioni consultive e giurisdizionali presso il Consiglio di Stato i magistrati del ruolo del Consiglio di Stato con una anzianità di almeno quattro anni nella qualifica di consigliere.

Art. 4.

(Conferimento di uffici direttivi a magistrati con qualifica superiore a consigliere)

Ai magistrati con qualifica superiore a consigliere sono conferite le seguenti funzioni direttive superiori:

- 1) presidente del Consiglio di Stato;
- 2) presidente di sezione del Consiglio di Stato e presidente di tribunale amministrativo regionale.

Art. 5.

(Ammissione nella magistratura del Consiglio di Stato)

I posti di referendario del ruolo del Consiglio di Stato sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare le categorie indicate nei numeri da 1) a 8) dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Detto concorso continua ad essere disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.

Art. 6.

(Promozione a primo referendario)

I referendari del ruolo di magistratura del Consiglio di Stato, al compimento della anzianità stabilita nel primo comma dell'articolo 2 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio superiore della giustizia amministrativa e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si applicano ai primi referendari e referendari le disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 7.

(Promozione a consigliere)

I primi referendari del ruolo di magistratura del Consiglio di Stato, al compimento dell'anzianità stabilita dall'articolo 4 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, conseguono la nomina a consigliere anche in eccedenza all'organico di tale qualifica.

Le promozioni hanno luogo previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio superiore della giustizia amministrativa e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Un quarto dei posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere presso i tribunali amministrativi regionali possono tuttavia essere conferiti, per meriti insigni e su designazione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa, ai professori ordinari di università in materie giuridiche ed anche agli avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 8.

*(Destinazione dei consiglieri
del Consiglio di Stato)*

Per coprire i posti che si rendono disponibili, possono essere destinati, col loro consenso, ad esercitare le funzioni consultive e giurisdizionali presso il Consiglio di Stato i consiglieri con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

Le sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento del presidente e di quattro magistrati.

Art. 9.

(Conferimento di uffici direttivi)

Il Consiglio superiore della giustizia amministrativa prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i consiglieri del ruolo di magistratura del Consiglio di Stato che raggiungano nell'anno un'anzianità di otto anni dalla nomina a tale qualifica e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dalla anzianità predetta, formulando il giudizio di idoneità alle funzioni direttive superiori.

I consiglieri dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I consiglieri che hanno ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori, continuano ad esercitare le precedenti funzioni fino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo, a seguito di domanda o d'ufficio, previa deliberazione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa.

Art. 10.

*(Consiglio superiore
della giustizia amministrativa)*

Il Consiglio superiore della giustizia amministrativa è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente titolare di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica, da dieci componenti eletti dai magistrati del ruolo del Consiglio di Stato — di cui sei in servizio presso i tribunali amministrativi regionali — e da cinque componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere con l'osservanza del disposto di cui al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato.

Il Consiglio affida le funzioni di segretario generale al componente eletto dai magistrati meno anziano nella qualifica di consigliere.

Con regolamento da emanarsi entro il termine massimo di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni per l'elezione dei membri appartenenti ai magistrati.

Art. 11.

(Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della giustizia amministrativa)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della giustizia amministrativa è necessaria la presenza di almeno sei magistrati e di almeno tre componenti eletti dal Parlamento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale quello del Presidente.

Art. 12.

(Attribuzioni del Consiglio superiore della giustizia amministrativa)

Il Consiglio superiore della giustizia amministrativa provvede a:

- 1) verificare i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- 2) verificare i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
- 3) disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.

Il Consiglio stesso delibera:

a) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

b) sulla irrogazione ai magistrati dei provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, numero 1054;

c) sul conferimento degli uffici direttivi;

d) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate;

e) sul conferimento ai magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati del ruolo del Consiglio di Stato sono adottati in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio superiore della giustizia amministrativa può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei TAR, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Art. 13.

(Incompatibilità)

Si estendono ai magistrati del ruolo del Consiglio di Stato le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari, nonchè le disposizioni sul divieto di cumulo di impieghi previste per i magistrati ordinari dall'articolo 10, quinto comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Il trasferimento ad altra sede dei magistrati del ruolo del Consiglio di Stato può essere disposto soltanto su domanda o per il conferimento di funzioni direttive superiori, salvo il disposto di cui all'articolo 10

del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

Il collocamento fuori ruolo dei magistrati del ruolo del Consiglio di Stato, nei limiti dei posti previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, può essere disposto solo nei confronti dei magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno undici anni complessivi.

La posizione di fuori ruolo non può avere la durata superiore a tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se, dalla cessazione del precedente incarico, non sia decorso almeno un anno di effettivo servizio presso gli organi di giustizia amministrativa.

Art. 14.

(Abolizione del ruolo dei magistrati amministrativi regionali)

Il ruolo dei magistrati amministrativi regionali previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abolito.

Il ruolo del personale di magistratura del Consiglio di Stato è conseguentemente modificato, nei limiti dei posti complessivamente soppressi, secondo quanto risulta dalla allegata tabella A.

I consiglieri, i primi referendari e referendari del ruolo dei magistrati amministrativi regionali sono collocati nel nuovo ruolo secondo l'anzianità nella qualifica precedentemente ricoperta, conservando ad ogni effetto di legge l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

I referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, assumono la qualifica di consigliere e vengono collocati nel ruolo secondo l'anzianità di carriera acquisita.

Art. 15.

(Norme transitorie e finali)

Fino alla data di costituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa le funzioni ad esso affidate dalla pre-

sente legge saranno esercitate dal consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 16.

(Onere finanziario)

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante totale riduzione del capitolo 3711 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che resta conseguentemente soppresso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1	n. 1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato		n. 42
Presidenti di tribunali amministrativi regionali		
Consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato	n. 48	n. 108
Consiglieri in servizio presso i tribunali amministrativi regionali	n. 60	
Primi referendari		n. 180
Referendari		
Totale		n. 331